

## IVA

### ***Il mandato senza rappresentanza ai fini Iva***

di Federica Furlani

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **LA FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHE NEI RAPPORTI CON L'ESTERO**

[Scopri di più >](#)

Con la [risposta n. 132 del 15 maggio](#) l'Agenzia delle Entrate è tornata sulla disciplina del **mandato senza rappresentanza**, definito come il contratto in base al quale **il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti** derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante.

Come noto, nella determinazione della **base imponibile ai fini Iva**, l'[articolo 13 D.P.R. 633/1972](#), dopo aver stabilito che la **base imponibile per le prestazioni di servizi** è costituita *dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti*, al **comma 2, lettera b)** precisa che i cennati **corrispettivi** sono costituiti, *per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione*.

In tal modo il decreto regola la **base imponibile per la particolare tipologia di operazioni** che sono le prestazioni di servizi rese o ricevute dai **mandatari senza rappresentanza** che, a norma dell'[articolo 3, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) sono considerate **prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario**.

Il caso trattato dall'Agenzia delle Entrate riguarda una società (l'Istante) che **vuole intraprendere un'attività secondaria** consistente nella **gestione di un ambulatorio**, nel quale diversi professionisti (medici, fisioterapisti, ...) **erogano a terzi clienti servizi di carattere sanitario**, occupandosi della **parte amministrativa e di gestione degli spazi**.

Per tale attività intende **impostare le seguenti modalità di fatturazione** (dopo aver stipulato con ogni singolo professionista un **contratto di mandato senza rappresentanza**), per le quali

chiede conferma:

- **ricevere fattura dai singoli professionisti in esenzione da Iva ex [articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#)**, a fronte delle **prestazioni da loro rese ai pazienti**, con indicazione dei dati anagrafici del cliente;
- **fatturare ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa dal professionista**, maggiorata del proprio compenso, tutto in **regime di esenzione ex [articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#)**;
- **incassare il corrispettivo dal cliente**, provvedendo poi a pagare la fattura emessa dai professionisti nei suoi confronti.

L'Amministrazione finanziaria, nell'affrontare il tema, richiama la [risoluzione 250/E/2002](#), con la quale erano state precise una serie di indicazioni e **principi chiave sul tema del mandato senza rappresentanza**.

In particolare era stato precisato che:

- con il **contratto di mandato senza rappresentanza**, il mandatario **assume e acquista in nome proprio** rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante;
- le **prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi** anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario;
- la **natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza** al mandante è la **stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante**.

Sulla base di queste premesse viene pertanto **confermato che la società istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da Iva ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#)**, ricorrendone i **presupposti applicativi**, e ricevere fattura dal **professionista/mandante** che ha eseguito materialmente la prestazione sanitaria, sempre in **regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi**.

Nella fattura emessa dal **professionista/mandante**, il corrispettivo esente da Iva deve essere pari alla **differenza tra l'ammontare fatturato dalla Società al paziente e la provvigione spettante a quest'ultima quale mandataria**, che sarà **esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#)**.